

TI_GERICHTE 39.2019.1 vom 20. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2019.1_d20180320

FR: TI_GERICHTE 39.2019.1 du 20 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 39.2019.1 del 20 marzo 2018

Regeste

Negato condono della restituz. degli AFI 2016 richiesta dopo l'emiss. dec. di tassaz. (redd. da att. indep.) di quello computato nelle dec. AFI. Negata BF, poiché prima di ricevere AFI firmato dichiar. con cui accettato versam. sotto condiz. risolutiva. AFI erogati a tit. provvis. fino a determ. definitiva reddito

Erwägungen

E. 1

Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

E. 2

Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è la Cassa cantonale per gli assegni familiari. 2.4. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10; SVR 200 EL Nr. 9 p. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995 pag. 481). Secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che è applicabile per analogia: " Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui." Compete al giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; STFA P 4/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10;

Pratique VSI 1994 p. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. MEYER-BLASER, op. cit., 481/482). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R pag. 3).

2.5. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.6. Nell'evenienza concreta, la Cassa ha negato la buona fede degli assicurati poiché, avendo RI 1 sottoscritto le dichiarazioni del 15 ottobre 2015 e del 28 settembre 2016, essi si sono impegnati a restituire quella parte degli assegni integrativi accordata loro a titolo provvisorio sulla base dell'importo del reddito da attività indipendente stimato per il 2015 e alla quale non avrebbero avuto diritto computando il reddito definitivo risultante dalla tassazione relativa all'anno 2016 (cfr. consid. 1.1). Gli insorgenti, per contro, sostengono di adempiere i requisiti della buona fede e dell'onere gravoso. Più precisamente essi hanno indicato di essere in buona fede, in quanto il reddito che figura sulla tassazione 2016 è irrealistico" e non è stato contestato "per una ignoranza" (cfr. doc. I).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che, relativamente agli assegni integrativi percepiti dai ricorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, RI 1, il 28 settembre 2016, ha sottoscritto il formulario Laps "Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente", ("Tango argentino" – attività al 20% –) in cui, da un lato, ha indicato quale reddito annuo netto stimato come indipendente per il 2016 la somma di fr. 3-5'000.-- e quale reddito annuo come indipendente annunciato all'AVS per il 2016 pure l'ammontare di fr. 2'000.--. Dall'altro, egli si è impegnato a: "- tenere costantemente informato l'ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente; - trasmettere immediatamente all'/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione; - eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall'ufficio tassazione per l'anno di riferimento della prestazione." (cfr. doc. 12)

Il 15 ottobre 2015 RI 1 aveva sottoscritto un analogo formulario nel quale risultava un reddito annuo netto per il 2015 (scuola ballo) stimato in fr. 4'000.--, un reddito annuo come indipendente annunciato all'AVS di fr. 2'000.-- e un reddito annuo come indipendente che figura al punto 2.1. sull'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (2013) di fr. 0.--. Il 18 novembre 2015 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno integrativo per il periodo dal 1° ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'125.-- mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente accessorio provvisorio del contribuente di fr. 4'000.--. Questo importo è stato versato agli assicurati anche dal 1° al 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 9). Con la sottoscrizione delle due attestazioni menzionate gli insorgenti hanno accettato che gli assegni integrativi, in particolare dell'anno 2016, fossero erogati, ritenuta l'attività indipendente accessoria del marito che non consentiva di determinare all'inizio dell'anno il suo guadagno complessivo, di un determinato importo a titolo provvisorio, fino a che non venisse accertato in modo definitivo il reddito effettivamente conseguito (cfr. STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.11.; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.12.).

2.8. L'erogazione degli assegni integrativi relativi all'anno 2016 è stata, di conseguenza, sottoposta a condizione

risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, *Partie générale du droit des obligations*, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641). Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677). Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale. Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospenso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680). Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004, consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005). Per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

2.9. Alla luce della giurisprudenza esposta al precedente considerando, occorre concludere che anche nel caso di specie i ricorrenti, avendo RI 1, che nel 2016 ha esercitato un'attività a titolo indipendente, firmato il 15 ottobre 2015 e il 28 settembre 2016 le due dichiarazioni sottopostegli dalla Cassa, hanno acconsentito a che gli assegni integrativi relativi all'anno 2016 fossero loro versati sotto condizione risolutiva. Per il periodo gennaio - dicembre 2016 i coniugi _____, firmando il marito le due dichiarazioni appena citate, hanno in effetti espressamente accettato l'obbligo di rimborsare quanto ricevuto indebitamente a seguito della determinazione definitiva del reddito conseguito nel 2016. Pertanto i coniugi _____, già dalla fine del 2015/inizio 2016, dovevano attendersi un'eventuale decisione di restituzione, nel caso in cui il reddito da attività indipendente definitivo per il 2016, accertato dall'autorità fiscale, fosse risultato più elevato del reddito stimato e computato dalla Cassa nei calcoli iniziali degli assegni integrativi concernenti il 2016. La loro buona fede non può, perciò, essere ammessa per il lasso di tempo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2016, ritenuto che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), già con la sottoscrizione della dichiarazione del 15 ottobre 2015, rispettivamente della dichiarazione del 28 settembre 2016, gli assicurati dovevano essere consapevoli che gli assegni integrativi erano stati loro erogati a titolo provvisorio (per alcuni casi analoghi cfr. STCA 39.2018.6 dell'11 febbraio 2019 e STF 8C_178/2019 del 20 marzo 2019 con la quale il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile; STCA 39.2016.7 del 2 agosto 2016; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013; STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011; STCA 39.2009.16 dell'8 marzo 2010; STCA 39.2007.8 del 21 febbraio 2008; STCA 39.2006.8 del 15 febbraio 2007; STCA 39.2005.3-4 del 18 luglio 2005). Riguardo alla circostanza che l'importo del reddito da attività indipendente di fr. 18'000.-- che figura nella notifica di tassazione 2016 (cfr. doc. 10E) e pure nella decisione di tassazione di contributi professionali per indipendenti per l'anno 2016 (cfr. doc. 7), sarebbe irrealistico (tanto più che per il 2017, dopo reclamo, l'importo di fr. 2'200.-- è stato ridotto a fr. 2'000.--) il TCA non può che constatare che tali decisioni sono cresciute incontestate in giudicato. A nulla muta il fatto che sarebbe stato il loro fiduciario a sconsigliare agli assicurati di "fare ricorso" (cfr. doc. 2). Infatti, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni

delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). 2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione della somma di fr. 8'715.-- relativa ad assegni integrativi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. La decisione su reclamo del 18 gennaio 2019, emanata dalla Cassa, deve di conseguenza essere confermata.

E. 18

novembre 2015 la Cassa ha emanato la decisione di accoglimento dell'assegno integrativo per il periodo dal 1° ottobre 2015 dell'ammontare di fr. 1'125.-- mensili, calcolati sulla base di un reddito da attività indipendente accessorio provvisorio del contribuente di fr. 4'000.--.

2.8. L'erogazione degli assegni integrativi relativi all'anno 2016 è stata, di conseguenza, sottoposta a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, *Partie générale du droit des obligations*, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/ Schluep/Tercier, *op. cit.*, n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, *op. cit.*, n. 2678-2680).

Per negare la buona fede è, dunque, decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura un assicurato doveva contare su una possibile restituzione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.